



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 22-03-2022

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. n 175 del 18/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Approvazione

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 18:51, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica .

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello	P	Favorevole	Mezzacapo Sara	P	Favorevole
Abbate Dario	P	Contrario	Moretta Giuseppe	P	Contrario
Arecchia Anna	P	Contrario	Moriello Domenico	P	Favorevole
Braccio Maria detta Marisella	P	Favorevole	Pratillo Giovanni	P	Favorevole
Colella Giandomenico	P	Favorevole	Rondello Antimo	P	Contrario
Delle Curti Raffaele	P	Contrario	Salzillo Nicola	P	Favorevole
Foglia Paola	P	Contrario	Salzillo Pasquale	P	Contrario
Golino Antonio	P	Favorevole	Tartaglione Alessandro	P	Contrario
Guerriero Raffaele	P	Contrario	Tartaglione Antonio	P	Contrario
Iuliano Domenico	P	Favorevole	Tartaglione Lina	A	
Lampitelli Francesco	P	Favorevole	Tortora Francesca	P	Favorevole
Letizia Angela	P	Favorevole	Valentino Giovan Battista	P	Favorevole
Madonna Gaetano	P	Favorevole			

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Maria Carmina Cotugno, incaricato della redazione del verbale.

Presiede l'adunanza Angela Letizia, nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente introduce il **VI PUNTO ALL'ODG** avente ad oggetto **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. n 175 del 18/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Approvazione**

Gli interventi dei Consiglieri e degli assessori sono riportati nello stralcio del resoconto integrale della seduta, allegato al presente atto.
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P., i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, art. 20 - Piano di razionalizzazione Ordinario - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della **Corte dei conti** competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.;

VERIFICATO CHE.

Con deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio Comunale - n. 8 del 31/03/2020 è stato approvato il Piano di Razionalizzazione 2018;

.

- risulta avviata la procedura per l'alienazione della quota societaria ISE (Interporto Sud Europa) con note del 3° settore rispettivamente prot. 0019033 del 06/04/2021 e 0028403 del 21/5/2021, nonché riscontro ISE prot. 001105-21 del 09/07/2021, È stato disposto il recesso da ASMEL CONSORTILE SCARL - PI 12236141003 - giusta delibera commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2020 "Deliberazione di C.C. n. 73 del 31.07.2017.Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione a centrale di committenza - Recesso da Ente convenzionato"

RITENUTO necessario adempiere con urgenza;

CONSIDERATO CHE (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- a. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b. legislativo n. 50 del 2016;

- c. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

- d. direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui

- e. all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

1. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

2. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- a. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- c. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-

- d. quinquies TUSP);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

- e. quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- g.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marcianise e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti ;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: All. A (società partecipate - si omettono gli allegati relativi alle società che risultano in fallimento ed in liquidazione), da cui risultano le seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Marcianise alla data del 31/12/2020 :

1. ASMEL CONSORTILE SCARL - PI 12236141003 - Quota di partecipazione 0,992% - Recesso disposto con delibera commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2020 "Deliberazione di C.C. n. 73 del 31.07.2017.Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione a centrale di committenza - Recesso da Ente convenzionato";
2. ISE - INTERPORTO SUD EUROPA -01871250617- Quota di partecipazione 0,12% - Alienazione della quota societaria, giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 30.10.2017;
3. AZIENDA CASERTANA MOBILITÀ E SERVIZI SPA in liquidazione (A.C.S.M.) - Quota di partecipazione 4,88 % per la quale è ancora in corso la procedura concorsuale relativa al fallimento dichiarato con sentenza n. 19/2012 del Tribunale di S. Maria C.V. (R.G. FALL N. 17/2012)

4. CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO (C.I.T.L.) P.I-00100070614- Quota di partecipazione 21,43%;
5. ENTE AMBITO RISORSE IDRICHE NAPOLI VOLTURNO ATO2 - CAMPANIA- P.IVA-94200620634 - Quota di partecipazione 1,42%
6. ENTE IDRICO CAMPANO -(E.I.C) Ambito Distrettuale Terra di Lavoro - P.I-06765250631- Quota di partecipazione 0,6819%; - in liquidazione;
7. ENTE D'AMBITO GESTIONE RIFIUTI - ATO EDA 4 CE - C.F. 93111100611; Quota di partecipazione 4,30%;
8. A per lo S C N I - Centre Scarl - Procedura fallimentare in
GENZIA VILUPPO AMPANIA ORD NNOVATION
9. _____
corso, Quota di partecipazione 4,85%;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Propone di DELIBERARE

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Marcianise detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del
1. D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione fermo restante la già disposta alienazione della quota societaria ISE -
2. INTERPORTO SUD EUROPA -01871250617- Quota di partecipazione 0,12%, la cui procedura è in corso di realizzazione da parte del competente Ufficio (V Settore), cui si richiede la più sollecita definizione, ed il recesso da ASMEL CONSORTILE SCARL - PI 12236141003 - Quota di partecipazione 0,992%;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato 2);
 4. Di trasmettere la presente alla Corte dei Conti Sezione di Controllo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
 5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 - 6.

II CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. n 175 del 18/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Approvazione”**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, allegati;
- ✓ Uditi gli interventi del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori, come da estratto del resoconto della seduta in data odierna materialmente allegato alla presente deliberazione;

SI ALLONTANA IL CONSIGLIERE GUERRIERO RAFFAELE. PRESENTI 23

Con votazione resa per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 14 ; Contrari: 9 ; Astenuti: 0 .

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, facendone proprio il relativo contenuto;

RIENTRA IL CONSIGLIERE GUERRIERO RAFFAELE. PRESENTI 24

LO STESSO CONSIGLIO

Rilevata l'urgenza;
con voti favorevoli: 14 ; contrari: 10 ; astenuti 0.

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art.134, comma4, T.U.E.L. n.267del 18/08/2000.

*IL Presidente Consiglio Comunale
Angela Letizia*

*IL Segretario Generale
Maria Carmina Cotugno*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate